

(N. 683)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1949 (V. Stampato N. 765)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1949

**Ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari
e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, creato con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, modificato con regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, e la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, istituita con regio decreto 2 luglio 1922,

n. 1396, modificato con regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, sono retti da un unico Consiglio di amministrazione e da un unico Comitato esecutivo.

Art. 2.

La sede della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari è trasferita a Roma. La Stazione stessa esercita la sua attività in relazione alle esigenze dell'industria

delle conserve alimentari di tutto il territorio dello Stato.

La Stazione suddetta ha una Sezione in Parma, mentre altra Sezione sarà istituita nella Campania.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, potranno essere istituite Sezioni in altre località in cui l'industria delle conserve alimentari presenta particolare sviluppo.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari è composto, oltre che del Presidente, dei seguenti esperti:

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'igiene e la sanità pubblica;

quattro rappresentanti degli industriali produttori di conserve vegetali, di cui un rappresentante delle cooperative di produzione;

un rappresentante degli industriali produttori di conserve animali;

un rappresentante degli industriali produttori di conserve di pesce;

un rappresentante di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura delle provincie nelle quali hanno sede la Stazione e le singole Sezioni.

Dello stesso Consiglio fanno parte, con voto deliberativo, il segretario generale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e il direttore della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, ciascuno con funzioni di segretario nelle riunioni che hanno per oggetto materia di competenza dei rispettivi enti.

Art. 4.

Il presidente ed i componenti del Consiglio di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Tale nomina, per i componenti rappresentanti degli industriali, ha luogo su designazione delle imprese delle rispettive categorie.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I membri uscenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio elegge nel suo seno due vice-presidenti.

Art. 6.

Gli enti di cui all'articolo 1 hanno altresì un unico Comitato esecutivo. Esso è composto del presidente del Consiglio di amministrazione e di quattro membri nominati dal Consiglio stesso nel proprio seno, di cui due scelti fra i rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e due fra quelli degli industriali.

Art. 7.

Il limite del contributo dovuto dagli industriali per il mantenimento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari fissato dall'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, in lire 500.000, è elevato a 15 milioni.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 3, 5 e 6 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.